

**DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022**

**122/2022/R/EEL**

**AVVII DI PROCEDIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 DIVERSE DA QUELLE INERENTI ALL'AUTOCONSUMO E DA QUELLE RELATIVE ALLE MISURE TARIFFARIE PER LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1197<sup>a</sup> riunione del 22 marzo 2022

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 115/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 120/2022/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo, al fine di gestire tali tematiche presenti in entrambi i decreti legislativi in modo coordinato, adottando scelte regolatorie il più possibile uniformi;
- con la deliberazione 115/2022/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21 in materia di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- escludendo le parti attinenti all’autoconsumo e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il decreto legislativo 199/21, tramite il quale viene recepita la direttiva 2018/2001, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla promozione delle fonti rinnovabili, attribuendo all’Autorità ruoli regolatori, propositivi e consultivi;
- più in dettaglio, con riferimento agli strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
  - l’articolo 5, comma 1, lettera e), prevede che l’Autorità definisca le modalità con le quali gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  - l’articolo 6, comma 1, prevede che l’Autorità abbia un ruolo consultivo nell’ambito della regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso che saranno stabiliti con appositi decreti del Ministro della Transizione Ecologica;
  - l’articolo 7, comma 1, prevede che l’Autorità abbia un ruolo consultivo nell’ambito della definizione, a cura del Ministro della Transizione Ecologica, dei criteri d’incentivazione degli impianti di potenza inferiore a 1 MW;
  - l’articolo 42, comma 1, prevede che l’Autorità definisca le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) eroga gli incentivi per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
- con riferimento agli strumenti incentivanti per la produzione di biogas e di biometano, l’articolo 11, comma 1, prevede che l’Autorità definisca le modalità con le quali le risorse per l’erogazione dell’incentivo specifico alla produzione di biometano trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;
- con riferimento ai progetti comuni e i trasferimenti statistici con altri Stati membri, l’articolo 16 prevede che l’Autorità, successivamente all’eventuale stipula di accordi per i trasferimenti statistici della produzione di energia da fonti rinnovabili e per i progetti comuni relativi agli obiettivi 2020 e 2030, definisca le modalità per la copertura dei costi tramite le tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale; il medesimo articolo prevede altresì che, nel caso di trasferimenti statistici dall’Italia verso altri Stati membri o regioni dell’Unione europea, i proventi siano attribuiti

direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e siano destinati, secondo modalità stabilite dall’Autorità sulla base di indirizzi adottati dal Ministro della Transizione Ecologica, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili e alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030;

- con riferimento allo sviluppo delle reti elettriche e le connessioni degli impianti di produzione:
  - l’articolo 25, comma 3, prevede che il modello unico semplificato (già in uso, tra l’altro, nel caso di impianti fotovoltaici in scambio sul posto di potenza fino a 20 kW) trovi applicazione anche nel caso di ritiro dedicato e di impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW;
  - l’articolo 25, comma 4, prevede che il modello unico semplificato di cui al precedente alinea possa essere utilizzato per richiedere al GSE l’accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti ministeriali attuativi;
  - l’articolo 35 prevede che l’Autorità aggiorni i propri provvedimenti per garantire un’accelerazione nello sviluppo della rete elettrica al fine di consentire l’immissione dell’energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, prevedendo in particolare, per gli impianti di potenza superiore a 300 MW, la possibilità di realizzazione della connessione per sezioni e quote di potenza, fermo restando il rilascio, nei tempi stabiliti, della soluzione di connessione per l’intera potenza;
- con riferimento agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, l’articolo 28 prevede che l’Autorità:
  - abbia un ruolo consultivo nel processo di definizione, a opera di appositi decreti del Ministro della Transizione Ecologica, della disciplina di una piattaforma di mercato per la negoziazione dei contratti;
  - integri le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge 124/17 in modo da promuovere, fra le diverse modalità, anche l’approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa per l’adesione alla bacheca informatica, realizzata dal Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. con lo scopo di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti;
- con riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l’articolo 34 prevede che, nell’ambito delle disposizioni per la regolazione del servizio di fornitura di energia tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l’Autorità definisca una disciplina semplificata, da raccordare con quella adottata in attuazione dell’articolo 10, comma 17, lettera c), del decreto legislativo 102/14, che agevoli il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.

- Analoga possibilità è prevista nei meccanismi di promozione dell'efficienza energetica e del miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
- con riferimento alla regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, per l'attribuzione degli incentivi, l'articolo 36 prevede che l'Autorità definisca:
    - per i nuovi impianti, le modalità e le tempistiche con cui i gestori di rete, responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, trasmettono al GSE, i dati di misura effettivamente rilevati sugli impianti di produzione, funzionali allo stesso GSE per l'erogazione degli incentivi nel settore elettrico, stabilendo, ai soli fini della determinazione e del pagamento degli incentivi, un tempo massimo comunque non superiore a due anni rispetto a quello di effettiva produzione dell'impianto per la trasmissione e per l'eventuale rettifica;
    - per gli impianti in esercizio, le modalità con le quali i gestori di rete possono rettificare le informazioni precedentemente trasmesse riferite a un periodo storico pari al massimo a cinque anni rispetto a quello di effettiva produzione dell'impianto, coerentemente con la determinazione delle partite economiche del dispacciamento;
    - le modalità con le quali, anche attraverso algoritmi standardizzati, sono chiuse le partite pendenti riferite a misure mancanti;
    - i casi, le modalità e le condizioni al ricorrere dei quali, i gestori di rete possono trasmettere, in via transitoria, la miglior stima disponibile di tali dati segnalando il carattere temporaneo delle informazioni e completando l'invio dei dati tempestivamente;
    - le modalità con le quali il GSE effettua verifiche di congruità sui dati trasmessi dai gestori di rete rispetto alla producibilità attesa e alla potenza massima erogabile e segnala ai medesimi gestori le incongruità per eventuali rettifiche, da effettuare entro un termine massimo, decorso il quale il GSE procede comunque all'erogazione degli incentivi sulla base dei dati trasmessi, che si intendono confermati sotto la responsabilità del gestore di rete;
    - le disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura necessari per la corretta gestione degli incentivi nel settore elettrico;
    - le modalità con le quali i dati di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa degli impianti forniti dai gestori di rete confluiscono all'interno del Sistema Informativo Integrato (SII). A tal fine, l'Autorità stabilisce le modalità con le quali ciascun cliente finale, nonché i produttori e i soggetti abilitati, possono accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione, anche con riferimento all'energia condivisa all'interno di configurazioni di autoconsumo;
  - con riferimento all'ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale, l'articolo 37 prevede che l'Autorità:
    - definisca i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto formuli una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a

- ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas naturale, comprese le reti di distribuzione;
- semplifichi e aggiorni le proprie disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela;
  - con riferimento alle garanzie d'origine della produzione di energia elettrica, termica, combustibili (incluso l'idrogeno) da fonti rinnovabili, l'articolo 46, comma 9, prevede che l'Autorità presenti una proposta al Ministro della Transizione Ecologica in merito:
    - alle modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento, nonché alle modalità di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
    - alle modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità, anche prevedendo un versamento a CSEA ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione;
    - alle modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità o autenticità nel caso di garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che un eventuale rifiuto nel riconoscimento sia tempestivamente notificato alla Commissione europea;
  - con riferimento alla pubblicazione dei dati di consumo dell'energia elettrica e del gas a fini statistici, l'articolo 48, comma 7, prevede che l'Autorità definisca le modalità e le tempistiche con cui l'Acquirente Unico – AU S.p.A. pubblica dati aggregati di interesse generale.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare specifici procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 per quanto attiene ai ruoli regolatori e propositivi attribuiti all'Autorità, a eccezione delle disposizioni relative all'autoconsumo e di quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, già oggetto di separato procedimento;
- prevedere, più in dettaglio, che siano avviati i seguenti:
  - 1) procedimento relativo alle fonti rinnovabili per la produzione elettrica, con la finalità di:
    - a) implementare le disposizioni attinenti agli strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a seguito dei decreti attuativi del Ministro della Transizione Ecologica, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;

- b) implementare le disposizioni attinenti ai progetti comuni e ai trasferimenti statistici con altri Stati membri all'occorrenza, successivamente all'eventuale stipula di accordi tra l'Italia e altri Stati;
  - c) aggiornare la regolazione vigente in relazione alle connessioni degli impianti di produzione al fine di implementare le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, e di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 199/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
- 2) procedimento relativo alle fonti rinnovabili per la produzione di gas, con la finalità di:
- d) implementare le disposizioni attinenti agli strumenti incentivanti per la produzione di biogas e di biometano a seguito dei decreti attuativi del Ministro della Transizione Ecologica, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
  - e) implementare le disposizioni all'articolo 37 del decreto legislativo 199/21 in materia di ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale;
- 3) procedimento relativo alla misura dell'energia elettrica, ivi inclusa quella prodotta e immessa da fonti rinnovabili, con la finalità di:
- f) implementare le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 199/21 in materia di regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da fonti rinnovabili, ivi incluse le modalità per accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione, anche con riferimento all'energia condivisa all'interno di configurazioni di autoconsumo, nell'ambito degli obiettivi strategici OS.21, lettera e) e OS.1, lettera e), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
- 4) procedimento relativo alle garanzie d'origine, con la finalità di:
- g) presentare una proposta al Ministro della Transizione Ecologica in merito alle garanzie d'origine, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
- 5) procedimento relativo ad aspetti afferenti ai mercati retail dell'energia elettrica e del gas, con la finalità di:
- h) aggiornare le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge 124/17 al fine di implementare le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 199/21;
  - i) implementare le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 199/21 con riferimento alla pubblicazione dei dati di consumo dell'energia elettrica e del gas a fini statistici;
- 6) procedimento relativo ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, con la finalità di:
- j) implementare le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 199/21 in materia di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- prevedere che i procedimenti di cui al precedente punto si articolino in una pluralità di provvedimenti, preceduti da idonee consultazioni, dando priorità agli elementi più



urgenti ai fini dell'applicazione della regolazione e tenendo conto della necessità di eventuali atti prodromici;

- prevedere che, nell'ambito del procedimento sub 3), la regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da fonti rinnovabili sia definita congiuntamente alla regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa dalle diverse tipologie di impianti di produzione, ivi inclusi quelli non alimentati dalle fonti rinnovabili, aggiornando allo scopo la regolazione già vigente in materia di cui al TIME, al fine di adottare soluzioni coerenti per le diverse fattispecie;
- nominare Responsabile del procedimento, rispettivamente:
  - il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con riferimento al procedimento sub 1), sub 3) e sub 4), prevedendo altresì che le attività siano svolte, in funzione delle rispettive competenze, con il supporto della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per quanto riguarda il procedimento sub 1) e con il supporto della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia per quanto riguarda il procedimento sub 3);
  - il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, con riferimento al procedimento sub 2);
  - il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità, con riferimento al procedimento sub 5);
  - il Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità, con riferimento al procedimento sub 6);
- definire, per ciascun procedimento, tempistiche ordinarie complessive coerenti con le scadenze individuate nel decreto legislativo 199/21 (ove presenti), nonché con il Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità, tenendo altresì conto delle esigenze istruttorie attese

## **DELIBERA**

1. di avviare i seguenti procedimenti:
  - 1) procedimento relativo alle fonti rinnovabili per la produzione elettrica, da completare entro il 31 dicembre 2022 (ad eccezione delle attività vincolate a decreti ministeriali non ancora emanati o da svolgersi all'occorrenza), con la finalità di:
    - a) implementare le disposizioni attinenti agli strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a seguito dei decreti attuativi del Ministro della Transizione Ecologica;
    - b) implementare le disposizioni attinenti ai progetti comuni e ai trasferimenti statistici con altri Stati membri all'occorrenza, successivamente all'eventuale stipula di accordi tra l'Italia e altri Stati;

- c) aggiornare la regolazione vigente in relazione alle connessioni degli impianti di produzione al fine di implementare le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, e di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 199/21;
- 2) procedimento relativo alle fonti rinnovabili per la produzione di gas, da completare entro il 30 novembre 2022 (ad eccezione delle attività vincolate a decreti ministeriali non ancora emanati o da svolgersi all'occorrenza), con la finalità di:
  - d) implementare le disposizioni attinenti agli strumenti incentivanti per la produzione di biogas e di biometano a seguito dei decreti attuativi del Ministro della Transizione Ecologica, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
  - e) implementare le disposizioni all'articolo 37 del decreto legislativo 199/21 in materia di ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale;
- 3) procedimento relativo alla misura dell'energia elettrica, ivi inclusa quella prodotta e immessa da fonti rinnovabili, da completare entro il 31 dicembre 2023, con la finalità di:
  - f) implementare le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 199/21 in materia di regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da fonti rinnovabili, ivi incluse le modalità per accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione, anche con riferimento all'energia condivisa all'interno di configurazioni di autoconsumo, nell'ambito degli obiettivi strategici OS.21, lettera e) e OS.1, lettera e), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
- 4) procedimento relativo alle garanzie d'origine, da completare entro il 30 aprile 2022, con la finalità di:
  - g) presentare una proposta al Ministro della Transizione Ecologica in merito alle garanzie d'origine, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
- 5) procedimento relativo ad aspetti afferenti ai mercati retail dell'energia elettrica e del gas, da completare entro il 31 dicembre 2022, con la finalità di:
  - h) aggiornare le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge 124/17 al fine di implementare le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 199/21;
  - i) implementare le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 199/21 con riferimento alla pubblicazione dei dati di consumo dell'energia elettrica e del gas a fini statistici;
- 6) procedimento relativo ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, da completare entro il 31 dicembre 2022, con la finalità di:
  - j) implementare le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 199/21 in materia di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;



2. di prevedere che i procedimenti di cui al punto 1. si concludano con una pluralità di provvedimenti, preceduti da idonee consultazioni, dando priorità agli elementi più urgenti ai fini dell'applicazione della regolazione e tenendo conto della necessità di eventuali atti prodromici, come puntualizzato in motivazione;
3. di nominare Responsabile del procedimento, rispettivamente il:
  - Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con riferimento ai procedimenti di cui al punto 1., sub 1), 3) e 4);
  - Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, con riferimento al procedimento di cui al punto 1., sub 2);
  - Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità, con riferimento al procedimento di cui al punto 1., sub 5);
  - Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità, con riferimento al procedimento di cui al punto 1., sub 6);
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*